



Bruxelles, 29 giugno 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0157 (COD)**

10579/1/16
REV 1

**TRANS 257
MAR 179
FIN 400
CODEC 940**

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
n. doc. prec.:	10228/16 TRANS 240 MAR 171 FIN 361 CODEC 882
n. doc. Comm.:	10154/13 TRANS 272 MAR 62 FIN 300 CODEC 1234
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti <i>- Esame del testo di compromesso finale in vista di un accordo</i>

INTRODUZIONE

1. Il 23 maggio 2013 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto¹.
2. La Commissione ha presentato la sua proposta al Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 10 giugno 2013 durante la presidenza irlandese.

¹ La proposta era accompagnata da una comunicazione della Commissione intitolata "Porti: un motore per la crescita" (doc. 10160/13).

3. L'esame da parte del Gruppo "Trasporti marittimi" è iniziato nell'ottobre del 2013 durante la presidenza lituana. Il Gruppo ha condotto un'approfondita analisi della valutazione d'impatto nel corso di due riunioni. I lavori sulla valutazione d'impatto erano accompagnati dall'elenco di controllo indicativo elaborato per esaminare in sede di Consiglio le valutazioni d'impatto della Commissione, nell'ambito dell'esame delle proposte della Commissione e in linea con la relazione sull'esame delle valutazioni d'impatto nell'ambito del Consiglio², e hanno costituito uno dei tre progetti pilota condotti dal precedente trio di presidenza su detto elenco di controllo. Tutte le delegazioni hanno espresso sostegno e soddisfazione per l'opportunità offerta di analizzare più in profondità la valutazione d'impatto. In generale, hanno manifestato riconoscimento per il lavoro svolto dalla Commissione sulla valutazione d'impatto estremamente completa. Tuttavia, le delegazioni hanno espresso critiche riguardo a vari punti, in particolare le opzioni politiche scelte/scartate e la metodologia utilizzata.
4. I lavori sono proseguiti durante la presidenza greca. La proposta è stata oggetto di una relazione sullo stato dei lavori al Consiglio "Trasporti" del 5 giugno 2014.
5. Durante la presidenza italiana è stato adottato un orientamento generale al Consiglio "Trasporti" dell'8 ottobre 2014.
6. Il Parlamento europeo ha votato emendamenti in prima lettura l'8 marzo 2016. Al relatore Knut Fleckenstein, S&D-DE, è stato conferito il mandato di negoziare un accordo in prima lettura con il Consiglio.
7. Un primo trologo ha avuto luogo il 18 aprile 2016, seguito dai triloghi del 24 maggio e del 9 giugno 2016.
8. L'ultimo trologo si è svolto il 27 giugno 2016, durante il quale è stato raggiunto con il Parlamento un accordo ad referendum.
9. Le modifiche rispetto al mandato conferito dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 22 giugno 2016, sono indicate in **grassetto sottolineato** e le soppressioni con [...] nel documento allegato.
10. I considerando che fanno parte dell'accordo sono indicati in questa fase nelle note in calce.

² Doc. 8406/13 + COR 1.

11. La presidenza ritiene che l'accordo raggiunto con il Parlamento europeo sia equilibrato e tenga conto delle preoccupazioni sollevate dagli Stati membri per tutta la durata dei negoziati.
12. Il Regno Unito mantiene una riserva di esame parlamentare sulla proposta.

CONCLUSIONI

13. Con queste premesse, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a esaminare e approvare il testo allegato.
-

Proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

[considerando non inclusi]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 111.

⁴ GU C 114 del 15.4.2014, pag. 57.

CAPO I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce:

- a) un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali;
- b) norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e di servizi portuali e diritti d'uso dell'infrastruttura portuale.

2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto:

- a) rifornimento di carburante;
- b) movimentazione merci;
- c) [...]
- d) ormeggio;
- e) servizi passeggeri;
- f) raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- g) pilotaggio; e
- h) servizi di rimorchio.

2 bis. L'articolo 12, paragrafo 2, si applica anche al dragaggio.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea dei trasporti, quali figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{5,6}

3 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto globale situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il presente regolamento a tali porti marittimi, essi comunicano tale decisione alla Commissione.

4. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Qualora gli Stati membri decidano di avvalersi di tale possibilità, essi comunicano la loro decisione alla Commissione.

4 bis. Il presente regolamento lascia impregiudicate la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e la direttiva 2014/25/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. "rifornimento di carburante", la fornitura di carburanti solidi, liquidi o gassosi o qualsiasi altra fonte di energia utilizzata per la propulsione delle navi come pure per la fornitura generale e specifica di energia alle navi quando sono all'ormeggio;

⁵ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

⁶ Considerando concordato relativo al presente articolo: "Il presente regolamento dovrebbe lasciare del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri per quanto riguarda i porti marittimi e consentire strutture portuali diverse negli Stati membri."

⁷ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁸ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il derizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi, se non diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il travaso, il reballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;

2 bis. "autorità competente", qualsiasi organismo pubblico o privato che, per conto di un livello locale, regionale o nazionale, è autorizzato a svolgere ai sensi della legislazione o di strumenti nazionali attività connesse all'organizzazione e amministrazione delle attività portuali, congiuntamente o alternativamente all'ente di gestione del porto;

3. "dragaggio", la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all'interno dell'area portuale che rientra nella competenza giuridica dell'ente di gestione del porto, ivi compreso lo smaltimento dei materiali rimossi, per consentire alle navi di entrare nel porto e comprendente sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso, pur non costituendo un servizio portuale offerto agli utenti;

4. [...]

5. "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato al quale la normativa o gli strumenti nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali nonché una o più delle seguenti mansioni in un dato porto, ossia il coordinamento del traffico portuale, la gestione di detto traffico, il coordinamento delle attività degli operatori presenti nel porto in questione e/o il controllo delle attività degli operatori presenti nel porto, ovvero che è autorizzato da tale normativa o tali strumenti ad operare in tal senso a livello locale;

6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio, compresa la movimentazione lungo banchina, necessari **all'esercizio sicuro di** una nave [...] in un porto o in una via navigabile di accesso al porto;

7. "servizi passeggeri", l'organizzazione e la gestione dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli privati, tra la nave che effettua il trasporto e la riva, compreso il trattamento dei dati personali e il trasporto dei passeggeri all'interno del terminal dedicato;
8. "pilotaggio", il servizio di guida di una nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di accesso al porto e di uscita dal porto o la sicurezza della navigazione all'interno del porto;
9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto, o dell'autorità competente, per l'utilizzo di infrastrutture, strutture e servizi, incluse le vie navigabili che danno accesso a tali porti, nonché l'accesso alla gestione passeggeri e merci, ma escluse le tariffe di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti;⁹
10. "raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico", il ricevimento in qualsiasi struttura, fissa, galleggiante o mobile, in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalla nave o i residui del carico, quale definito alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;¹⁰
11. "diritti per i servizi portuali", un diritto riscosso a beneficio di un prestatore di servizi portuali e versato dagli utenti del servizio pertinente;
12. "contratto di servizio portuale", un accordo formale e giuridicamente vincolante o atto di effetti equivalenti tra un prestatore di servizi portuali e un ente di gestione del porto, o un'autorità competente, che abbia come oggetto la prestazione di uno o più servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, fatto salvo il metodo di designazione dei prestatori di servizi portuali;

⁹ Considerando concordato relativo alla presente definizione: "Il presente regolamento non dovrebbe imporre limitazioni all'ente di gestione del porto, o all'autorità competente, nel predisporre il proprio sistema di tariffazione, purché i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale pagati dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi siano trasparenti **e, in particolare, siano chiaramente identificabili**, non discriminatori [...] e contribuiscano alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura e degli impianti di servizio e alla prestazione dei servizi necessari a compiere o facilitare le operazioni di trasporto all'interno dell'area portuale e nelle vie navigabili che danno accesso ai porti rientranti nella competenza giuridica dell'ente di gestione del porto."

¹⁰ Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
14. "obbligo di servizio pubblico", un requisito definito o individuato al fine di garantire la prestazione dei servizi o attività portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni;
15. "trasporto marittimo a corto raggio", il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti situati nell'Europa geografica o tra questi porti e porti situati in paesi non europei con una linea costiera sui mari chiusi alle frontiere dell'Europa;
16. "porto marittimo", una zona di terra e di mare dotata di infrastrutture e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco di passeggeri, membri di equipaggio e altre persone e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale;
17. "servizi di rimorchio", l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto o la sicurezza della navigazione all'interno del porto, assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine;
18. "via navigabile di accesso al porto", una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi, se tale via navigabile rientra nella competenza giuridica dell'ente di gestione del porto.

CAPO II – Fornitura di servizi portuali

Articolo 3

Organizzazione dei servizi portuali¹¹

1. [...]

1 bis. L'accesso al mercato per la fornitura di servizi portuali nei porti marittimi può essere soggetto, conformemente al presente regolamento, alle seguenti condizioni:

- a) requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali;
- b) limitazioni al numero di prestatori;
- c) obblighi di servizio pubblico;
- d) restrizioni applicabili agli operatori interni.

1 ter. [...] Gli Stati membri possono decidere nel diritto nazionale di non [...] **assoggettare alle** [...] **condizioni di cui al paragrafo 1 bis** una o più categorie di servizi portuali.

2. Le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.

¹¹ Considerando concordato relativo al presente articolo: "In linea con i principi generali enunciati nei trattati, i prestatori di servizi portuali dovrebbero essere liberi di fornire i rispettivi servizi nei porti marittimi contemplati dal presente regolamento. Tale libertà dovrebbe tuttavia poter essere subordinata a determinate condizioni."

Articolo 4

Requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali

1. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può esigere che i prestatori di servizi portuali, compresi i subappaltatori, rispettino requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi esclusivamente ai seguenti aspetti:
 - a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, del suo personale o delle persone fisiche che gestiscono di fatto e in via continuativa le attività del prestatore di servizi portuali;
 - a bis) la capacità finanziaria del prestatore di servizi portuali;
 - b) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste;
 - b bis) la disponibilità dei servizi portuali per tutti gli utenti, a tutti i punti di attracco e senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l'anno;
 - c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, dei suoi impianti, attrezzature, lavoratori e altre persone;
 - d) la conformità ai requisiti in materia ambientale a livello locale, nazionale, internazionale e dell'Unione;
 - d bis) il rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro che si applicano nello Stato membro di un dato porto, fra cui le clausole previste dai contratti collettivi applicabili, i requisiti relativi all'equipaggio e gli obblighi in materia di orario di lavoro e di riposo dei marittimi e le norme vigenti in materia di ispezioni del lavoro;¹²

¹² Considerando concordato relativo alla presente disposizione: "**Gli Stati membri dovrebbero poter esigere il rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro per il funzionamento dei servizi portuali in un dato porto.**"

d ter) la buona reputazione del prestatore di servizi portuali, determinata in conformità del diritto nazionale applicabile in materia di onorabilità, tenuto conto di ogni valido motivo che faccia dubitare dell'affidabilità del prestatore di servizi portuali;¹³

d quater) la disponibilità del servizio portuale per tutti gli utenti;

d quinquies) la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno.

2 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, lo Stato membro che reputi necessario, per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d bis), imporre un requisito di bandiera alle navi prevalentemente utilizzate per operazioni di rimorchio od ormeggio in porti situati nel suo territorio informa la Commissione della sua decisione prima della pubblicazione del bando di gara, o, in mancanza di bando di gara, prima di imporre un requisito di bandiera.¹⁴

3. I requisiti minimi:¹⁵

- a) sono trasparenti, obiettivi, non discriminatori, proporzionati e pertinenti alla categoria e natura del servizio portuale interessato;
- b) sono rispettati fino a che il diritto di prestare un servizio portuale giunge a scadenza.

¹³ Considerando concordato relativo alla presente disposizione: "Nel decidere se un prestatore di servizi portuali soddisfa i requisiti di onorabilità, l'autorità competente, o l'ente di gestione del porto, dovrebbe valutare se sussistono validi motivi di dubitare dell'affidabilità del prestatore di servizi portuali, quali condanne o sanzioni per gravi reati o gravi violazioni della normativa dell'Unione e nazionale applicabili."

¹⁴ Considerando concordato relativo alla presente disposizione: "**Prima di decidere di imporre un requisito di bandiera alle navi prevalentemente utilizzate per operazioni di rimorchio od ormeggio, gli Stati membri dovrebbero informarne la Commissione. Tale decisione dovrebbe essere non discriminatoria, basata su motivi trasparenti e obiettivi e non dovrebbe introdurre ostacoli sproporzionati al mercato.**"

¹⁵ Considerando concordato relativo alla presente disposizione: "I requisiti minimi dovrebbero contribuire a un elevato livello di qualità dei servizi portuali e non dovrebbero introdurre ostacoli al mercato, in linea con gli obiettivi generali del presente regolamento."

4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche delle condizioni locali, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, si assicura che sia garantito un accesso adeguato alle informazioni in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto o dall'autorità competente entro ...* o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.

5 bis L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicato quanto disposto dall'articolo 8.

Articolo 5

Procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi

1. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente assicura il trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato dei prestatori di servizi portuali.

2. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente concede o rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un termine ragionevole, e in ogni caso non superiore a quattro mesi, dal ricevimento di una richiesta per la concessione di tale diritto e della documentazione necessaria.

2 bis. Qualsiasi rifiuto, emesso dall'ente di gestione del porto, o dall'autorità competente, deve essere debitamente giustificato sulla base dei requisiti minimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Qualsiasi limitazione o estinzione, decisa dall'ente di gestione del porto, o dall'autorità competente, del diritto di fornire un servizio portuale deve essere debitamente giustificata e conforme al paragrafo 1.

* *GU: inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Articolo 6

Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali¹⁶

1. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può limitare il numero di prestatori di servizi portuali in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni:

a) la carenza o la destinazione ad altro scopo di terreni o spazi litorali, a condizione che tale limitazione sia conforme alle decisioni o ai piani definiti dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale;

b) l'assenza di limitazioni ostacola l'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 8, anche quando tale assenza determina per l'ente di gestione del porto, l'autorità competente o gli utenti del porto costi eccessivamente elevati in relazione all'esecuzione di tali obblighi;

b ter) l'assenza di limitazioni ostacola l'esigenza di garantire la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;

b quater) le caratteristiche **dell'infrastruttura portuale o la natura** del traffico **portuale** non consentono a più prestatori di servizi portuali di operare **nel porto** [...];¹⁷

b quinquies) è stato stabilito, a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che un settore o sottosettore portuale, insieme ai suoi servizi portuali, in uno Stato membro svolge un'attività direttamente esposta alla concorrenza conformemente all'articolo 34 della suddetta direttiva. In tal caso non si applicano i paragrafi 2 e 3.

2. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente pubblica eventuali proposte per l'applicazione del paragrafo 1 con almeno tre mesi di anticipo unitamente alle ragioni che la giustificano, dando a eventuali parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole.

¹⁶ Considerando concordato relativo al presente articolo: "Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto degli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali."

¹⁷ Considerando concordato relativo alla presente disposizione: "Qualsiasi limitazione al numero di prestatori di servizi portuali dovrebbe essere giustificata da motivi chiari e oggettivi e non dovrebbe introdurre ostacoli sproporzionati al mercato."

3. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente pubblica la decisione adottata.

3 bis. Eventuali limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali si basano su una procedura di selezione aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, pubblica le informazioni relative al servizio portuale oggetto di prestazione e alla procedura di selezione e garantisce che tutte le informazioni essenziali necessarie per la preparazione delle domande siano effettivamente accessibili a tutte le parti interessate. Il termine per la presentazione delle domande è sufficientemente lungo da consentire alle parti interessate di eseguire una valutazione efficace e di preparare la loro domanda; in circostanze normali il limite minimo è pari a 30 giorni.^{18 19}

3 ter. Il paragrafo 3 bis non si applica nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b quinquies), e al paragrafo 4 bis del presente articolo e all'articolo 9.

4. Se un ente di gestione del porto, o un'autorità competente, fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare conflitti di interesse. In assenza di tali misure, il numero di prestatori non può essere inferiore a due, a meno che una delle ragioni elencate al paragrafo 1 giustifichi la limitazione ad un unico prestatore.

4 bis. Gli Stati membri possono decidere che i loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 possano limitare il numero di prestatori di servizi per un determinato servizio portuale. Essi ne informano la Commissione.

¹⁸ Considerando concordato relativo al presente paragrafo (procedura di selezione): "L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, dovrebbe pubblicare la sua intenzione di condurre una procedura di selezione per la prestazione di un servizio portuale, anche su Internet e, se del caso, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, recante informazioni sulla procedura di selezione, sul termine per la presentazione delle offerte, sui criteri di aggiudicazione pertinenti nonché informazioni su come accedere ai documenti pertinenti necessari per la preparazione della domanda."

¹⁹ Considerando concordato relativo al presente paragrafo (modifica sostanziale di un contratto): "Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua validità dovrebbero essere considerate alla stregua di una nuova aggiudicazione di contratto quando mutano sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso e sono, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto."

Articolo 7

[...]

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]

Articolo 8

Obblighi di servizio pubblico

1. Gli Stati membri possono decidere di imporre ai prestatori obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali e possono concedere il diritto di imporre tali obblighi all'ente di gestione del porto, o a un'autorità competente, al fine di garantire almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) la disponibilità dei servizi portuali per tutti gli utenti del porto, a tutti i punti di attracco, senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l'anno;
 - b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti su base paritaria;
 - c) l'accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti;
 - c bis) la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;
 - c ter) la fornitura al pubblico di servizi di trasporto adeguati e la coesione territoriale.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantiscono parità di accesso a tutti i prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione.
3. [...]
4. [...]
5. Se uno Stato membro decide di imporre obblighi di servizio pubblico, per lo stesso servizio, in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, notifica tali obblighi alla Commissione.
6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di due anni, durante il quale l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, avvia una nuova procedura per la selezione di un prestatore di servizi portuali o applica l'articolo 9. L'azione collettiva sindacale svolta in conformità del diritto nazionale non è considerata un'interruzione di servizi portuali che giustifichi l'adozione di misure di emergenza.

Articolo 9

Operatore interno

1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può decidere di prestare un servizio portuale in proprio o attraverso un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna, purché l'articolo 4 si applichi in egual modo a tutti gli operatori che prestano il servizio in questione. In questi casi il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.
2. Si considera che l'ente di gestione del porto o l'autorità competente esercita su un organismo giuridicamente distinto un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative dell'organismo in questione.

3. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ad eccezione della lettera b quinquies), l'operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.

4. [...]

5. [...]

Articolo 10

Mantenimento dei diritti dei lavoratori²⁰

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri.

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione, compresi gli accordi collettivi applicabili tra le parti sociali, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, esige che il prestatore di servizi portuali designato conceda al personale condizioni di lavoro conformi agli obblighi applicabili in materia di legislazione sociale e del lavoro e rispetti gli standard sociali stabiliti dalle legislazioni dell'Unione e nazionali o dagli accordi collettivi.

²⁰ Riformulazione concordata del considerando 19: "È opportuno che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. È opportuno chiarire che, nei casi in cui non si applica la direttiva 2001/23/CE, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale comporti un cambiamento di prestatore di servizi portuali, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, dovrebbe comunque poter esigere che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro, esistenti alla data del cambiamento siano trasferiti verso il nuovo prestatore di servizi portuali.

2 bis. Qualora l'aggiudicazione di un contratto di concessione o di un appalto pubblico determini un cambiamento di prestatore di servizi portuali, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può esigere che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro definito dalla legislazione nazionale, ed esistenti alla data del cambiamento siano trasferiti verso il nuovo prestatore di servizi portuali. In tal caso, al personale impiegato dal prestatore di servizi portuali uscente sono concessi gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare nel caso di un trasferimento di imprese a norma della direttiva 2001/23/CE.

3. Se, nel quadro della fornitura dei servizi portuali contemplati dal presente regolamento, ha luogo un trasferimento di personale, i documenti di gara e i contratti di servizio portuale elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono considerati legati ai servizi portuali.²¹

²¹ Considerando concordato relativo al presente paragrafo: "Ogni qual volta le misure previste dal presente regolamento comportano il trattamento dei dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto della legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Articolo 11

Esenzioni

1. Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano alla movimentazione merci, [...] ai servizi passeggeri **e al pilotaggio**.*

[...]

2. Gli Stati membri possono decidere di [...] applicare il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 al pilotaggio. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

* È stato convenuto di inserire un considerando del seguente tenore: "A norma della risoluzione A.960 dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), ogni settore di pilotaggio richiede esperienze e conoscenze locali altamente specializzate da parte del pilota. Inoltre, il pilotaggio è di norma obbligatorio e spesso organizzato o fornito dagli stessi Stati membri. La direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo affida altresì ai piloti un ruolo di segnalazione alle autorità competenti di anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. Inoltre, se le condizioni di sicurezza lo consentono, tutti gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di certificati di esenzione dal pilotaggio, o meccanismi equivalenti, in modo da migliorare l'efficienza nei porti e, in particolare, stimolare il trasporto marittimo a corto raggio. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere liberamente se applicare o meno il capo II al pilotaggio al fine di evitare potenziali conflitti di interesse tra funzioni di pubblico interesse e considerazioni d'ordine commerciale. Al fine di garantire la diffusione delle informazioni pertinenti, la Commissione dovrebbe esserne opportunamente informata."

CAPO III – Trasparenza finanziaria e autonomia

Articolo 12

Trasparenza delle relazioni finanziarie

1. Le relazioni finanziarie tra autorità pubbliche ed enti di gestione dei porti, o altri enti che forniscono servizi portuali per conto degli stessi, che ricevono finanziamenti pubblici sono indicate in modo trasparente nel sistema di contabilità al fine di evidenziare in modo chiaro i seguenti elementi:
 - a) le assegnazioni di fondi pubblici operate dalle autorità pubbliche direttamente agli enti di gestione dei porti interessati;
 - b) le assegnazioni di fondi pubblici da parte di autorità pubbliche per il tramite di imprese pubbliche o istituzioni finanziarie pubbliche; e
 - c) l'utilizzo per il quale i fondi pubblici sono stati assegnati.
2. Se l'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici fornisce in proprio servizi portuali o di dragaggio, o se un altro ente fornisce, per conto dello stesso, detti servizi, esso mantiene la contabilità relativa a tali servizi portuali o di dragaggio finanziati con fondi pubblici separata dalla contabilità relativa alle sue altre attività in modo che:
 - a) tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e
 - b) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.
3. I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, l'erogazione di prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, le garanzie fornite all'ente di gestione del porto da autorità pubbliche o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.

4. L'ente di gestione del porto, o altro ente che fornisce servizi portuali per conto dello stesso, conserva le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 per cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.
5. In caso di reclamo formale e su richiesta, l'ente di gestione del porto, o altro ente che fornisce servizi portuali per conto dello stesso, mette a disposizione dell'autorità pertinente nello Stato membro interessato le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché eventuali informazioni supplementari che essa ritenga necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento, in linea con le norme in materia di concorrenza. Su richiesta, l'autorità pertinente mette a disposizione della Commissione tali informazioni. Le informazioni in parola sono comunicate entro tre mesi dalla data della richiesta.
6. Gli enti di gestione dei porti, o altri enti che forniscono servizi portuali per conto degli stessi, che non abbiano ricevuto finanziamenti pubblici in precedenti esercizi finanziari, ma che inizino a beneficiare di tali fondi, applicano i paragrafi 1 e 2 a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento di fondi pubblici.
7. I fondi pubblici erogati come corrispettivo per gli obblighi di servizio pubblico sono indicati a parte nella contabilità pertinente e non possono essere trasferiti a nessun altro settore o attività economica.
- 7 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 ai loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 in caso di oneri amministrativi sproporzionati, a condizione che eventuali fondi pubblici ricevuti, e il loro uso per fornire servizi portuali, restino interamente trasparenti nel sistema di contabilità. In tal caso, gli Stati membri ne informano preventivamente la Commissione.

Articolo 13

Diritti per i servizi portuali

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno in regime di obbligo di servizio pubblico, i diritti per servizi di pilotaggio non esposti a un'effettiva concorrenza e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e sono proporzionali al costo del servizio fornito.

2. Il pagamento dei diritti per i servizi portuali può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale. In questo caso il prestatore di servizi portuali e, se del caso, l'ente di gestione del porto provvedono affinché l'importo relativo ai diritti per i servizi portuali sia chiaramente identificabile dall'utente di tali servizi.

3. In caso di reclamo formale e su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'autorità pertinente nello Stato membro interessato tutte le informazioni del caso sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti per i servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 14

Diritti d'uso dell'infrastruttura portuale

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano riscossi i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale. Ciò non impedisce ai prestatori di servizi portuali, che utilizzano le infrastrutture del porto, di riscuotere diritti per i servizi portuali.

2. Il pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti per i servizi portuali. In questo caso l'ente di gestione del porto provvede affinché l'importo relativo ai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sia chiaramente identificabile dall'utente dell'infrastruttura portuale.

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono stabiliti in base alla strategia commerciale e **ai piani** di investimento del singolo porto **e rispettano le norme in materia di concorrenza**. [...] **Q**ue pertinente, **tali diritti rispettano anche i requisiti generali stabiliti nell'ambito** della politica portuale generale **dello Stato membro interessato**.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità della strategia economica e della politica di pianificazione territoriale del porto, relative tra l'altro a talune categorie di utenti, o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo a corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica o di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri per operare tale variazione sono trasparenti, obiettivi e non discriminatori e sono in linea con le norme in materia di concorrenza, comprese le norme sugli aiuti di Stato. I diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono tenere conto dei costi esterni e variare in conformità delle pratiche commerciali.

5. [...]

6. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano informati in merito alla natura e al livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, assicura che gli utenti dell'infrastruttura portuale siano informati di eventuali modifiche della natura e del livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, con almeno due mesi di anticipo. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, non è tenuto a rivelare differenziazioni delle tariffe risultanti da singole negoziazioni.

7. In caso di reclamo formale e su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'autorità pertinente nello Stato membro interessato le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 6 e tutte le informazioni del caso sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali. Su richiesta, l'autorità nazionale mette a disposizione della Commissione tali informazioni.

[...] **Articolo 14 bis***

Formazione del personale

I prestatori di servizi portuali provvedono affinché i dipendenti ricevano la formazione necessaria ad acquisire le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare attenzione per gli aspetti sanitari e di sicurezza, **e i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.**^{22 23 24}

* *Spostato dal capo II.*

²² Considerando concordato relativo al presente articolo: "In un settore complesso e competitivo come quello dei servizi portuali, la formazione iniziale e periodica del personale è essenziale per garantire la qualità dei servizi e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i prestatori di servizi portuali offrano una formazione adeguata ai propri dipendenti."

²³ Considerando concordato: "Il comitato di dialogo sociale settoriale dell'UE per i porti fornisce alle parti sociali un quadro per sviluppare un approccio comune alle sfide sociali connesse alle relazioni industriali nel settore portuale, fra cui le condizioni di lavoro, le questioni sanitarie e di sicurezza, i requisiti di formazione [...] **e le qualifiche professionali, in particolare alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato,** e l'aumento dell'attrattiva del settore per i giovani lavoratori e per le lavoratrici, **tenuto conto dell'importanza di salvaguardare la competitività dei porti marittimi europei e di promuovere buone condizioni di lavoro.** Nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, il comitato di dialogo sociale settoriale dell'UE per i porti è invitato a sviluppare orientamenti per la definizione dei requisiti di formazione al fine di prevenire gli incidenti sul posto di lavoro e garantire il massimo livello di sicurezza e di salute per i lavoratori portuali, tenendo conto dei progressi tecnologici e degli sviluppi nella logistica dei trasporti. **Le parti sociali dovrebbero inoltre vagliare i diversi modelli di organizzazione del lavoro portuale marittimo che garantiscono impieghi di qualità e condizioni di lavoro sicure e affrontano le fluttuazioni della domanda di lavoro portuale.** È importante che la Commissione sostenga e faciliti il lavoro del comitato di dialogo sociale settoriale dell'UE per i porti."

²⁴ Considerando concordato: "Nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, il comitato di dialogo sociale settoriale dell'UE per i porti è invitato a raccogliere elementi di prova e a riferire sulle tendenze osservate in termini di domanda di lavoro portuale e di flessibilità richiesta dalle operazioni portuali, tenendo conto dell'entità in evoluzione della flotta, dei progressi tecnici e degli effetti dell'automazione, e su qualsiasi elemento di prova per quanto concerne l'impatto sulle condizioni di lavoro e di occupazione in generale."

Articolo 15

Consultazione degli utenti del porto e di altre parti interessate

1. [...]

1 bis. A norma del diritto nazionale applicabile, l'ente di gestione del porto consulta gli utenti del porto sulla propria politica di tariffazione, anche nei casi di cui all'articolo 9. La consultazione verte anche su modifiche sostanziali dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e sui diritti per i servizi portuali in caso di servizi portuali forniti da operatori interni in regime di obblighi di servizio pubblico.

2. A norma del diritto nazionale applicabile, l'ente di gestione del porto consulta gli utenti del porto e le altre parti interessate sulle materie essenziali di sua competenza per quanto riguarda:

- a) il coordinamento dei servizi portuali nell'area del porto;
- b) le misure per migliorare i collegamenti nell'entroterra, fra cui le misure per sviluppare e migliorare l'efficienza del trasporto ferroviario e per vie navigabili interne;
- c) l'efficienza delle procedure amministrative nel porto e le misure necessarie per una loro semplificazione;
- d) le questioni ambientali;
- e) la pianificazione territoriale; e
- f) le misure per garantire la sicurezza nell'area portuale, fra cui, se del caso, la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali.

2 bis. I prestatori di servizi portuali mettono a disposizione degli utenti del porto le informazioni adeguate sulla natura e sul livello dei diritti per i servizi portuali.

2 ter. L'ente di gestione del porto e i prestatori di servizi portuali osservano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili nell'espletamento dei loro obblighi ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

[...]

1. [...]
- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]

Articolo 17

Gestione dei reclami

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia in vigore un meccanismo efficace per gestire i reclami derivanti dall'applicazione del presente regolamento per tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.
2. La gestione dei reclami è effettuata in modo da escludere i conflitti di interesse ed essere indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri garantiscono che sussista un'effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l'utilizzo del porto, dall'altro. La gestione dei reclami è imparziale e trasparente e rispetta debitamente il principio della libertà d'impresa.
3. I reclami sono presentati nello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia. Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati su dove e come presentare un reclamo, compresa l'indicazione delle autorità responsabili della gestione dei reclami.
4. Le autorità responsabili della gestione dei reclami cooperano, se del caso, per fornirsi assistenza reciproca nelle controversie in cui siano coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti.

5. A norma del diritto nazionale, le autorità responsabili della gestione dei reclami hanno la facoltà di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto forniscano informazioni attinenti ad un reclamo.

6. [...]

7. [...]

8. A norma del diritto nazionale, le autorità responsabili della gestione dei reclami hanno la facoltà di adottare decisioni che hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale, ove applicabile.

9. Gli Stati membri informano la Commissione del meccanismo di gestione dei reclami e indicano le autorità di cui al paragrafo 3 entro il ...^{*} e, successivamente, ogni eventuale modifica al riguardo. La Commissione pubblica e aggiorna tali informazioni sul suo sito web.

9 bis. Gli Stati membri si scambiano, se del caso, informazioni generali in merito all'applicazione del presente articolo. La Commissione sostiene tale cooperazione.

Articolo 18

[...]

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

* *GU: inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Articolo 18 bis

Autorità pertinenti

Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati delle autorità pertinenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 7. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali autorità entro il ...* e, successivamente, ogni eventuale modifica delle stesse. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente tali informazioni sul suo sito web.

Articolo 19

Ricorsi

1. Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dall'ente di gestione del porto, dall'autorità competente o qualsiasi altra autorità nazionale pertinente. Gli organi di appello sono indipendenti dalle parti in causa e possono essere un tribunale.
2. Le decisioni degli organi di appello, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali, sono motivate per iscritto. Le decisioni di tali organi sono altresì soggette al riesame da parte di un tribunale nazionale.

Articolo 20

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il ...* e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive.

* *GU: inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

* *GU: inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Articolo 21

[...]

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]

Articolo 22

[...]

1. [...]
2. [...]

Articolo 23

Relazioni

Entro ...^{*}, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e sugli effetti del presente regolamento.

La relazione tiene conto dei progressi compiuti nel quadro del comitato di dialogo sociale settoriale a livello dell'UE per i porti.

^{*} *GU: inserire la data: 72 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Articolo 24

Misure transitorie

1. Il presente regolamento non si applica ai contratti di servizio portuale conclusi prima del ...* e limitati nel tempo.
2. I contratti di servizio portuale conclusi prima del ...* che non sono limitati nel tempo, o hanno effetti equivalenti, devono essere allineati al presente regolamento entro il 1° luglio 2025.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ...*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

[...]

[...]

* *GU: inserire la data: data di adozione del presente regolamento.*

* *GU: inserire la data: data di adozione del presente regolamento.*

* *GU: inserire la data: 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*